



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Domicilio digitale: principi in tema di indicazione nell'atto introduttivo del proprio indirizzo PEC, ReGindE e notifica effettuata in cancelleria

Vanno confermati i seguenti principi:

- a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo di [posta elettronica certificata](#) comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal "ReGindE", in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito con L. 114/2014;
- le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);

- *la notifica effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 37/1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite - è nulla anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario;*
- *detta notifica è invece valida solo ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l'introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico.*

NDR: con riferimento al primo principio Cass. 33806/2021, s.u. 23620/2018 e 13224/2018; al secondo Cass. 3685/2021, 33806/2021 e 2460/2021; al terzo Cass. 14140/2019, 14194/2018, 30139/2017 e 17048/2017; al quarto Cass. 1982/2020.

## **Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 15.9.2022, n. 27183**

*...omissis...*

### Fatti di causa

1. In accoglimento delle domande proposte da XX, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1303/2014, ha condannato YY al risarcimento del danno, liquidato in Euro 227.561,54, a titolo di responsabilità professionale, per aver redatto una richiesta di permesso di costruire, attestando la conformità urbanistica di un compendio immobiliare pur se consapevole che, per parte del manufatto, era stata presentata un'istanza di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003.

Il gravame del V. è stato dichiarato tardivo, poiché proposto decorsi trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

La Corte distrettuale di Firenze ha ritenuto - in particolare - che la pronuncia appellata fosse stata validamente notificata presso la cancelleria in data 22.12.2014, ai sensi dell'art. 82 R.D. 37/1934, ponendo in rilievo che il difensore dell'appellante (l'avv. ---), iscritto all'albo di Perugia, non aveva eletto domicilio nel circondario di ---. Non aveva difatti rilievo, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, l'elezione di domicilio autonoma fatta dalla parte presso altro avvocato iscritto all'albo di ---, poiché - secondo la sentenza, tale elezione non era imputabile al difensore cui era stata rilasciata la procura.

La cassazione della sentenza è chiesta da YY con ricorso affidato a due motivi.

XX è rimasto intimato.

In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125,170,285,325,327 c.p.c., 82 R.D. 37/1934, 16 sexies D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, assumendo che, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale e delle modifiche normative adottate con il D.L. n. 90/2014, le notifiche vanno sempre eseguite a mezzo pec presso l'indirizzo di posta elettronica, anche se non indicato in atti, fatta salva l'unica ipotesi che tale indirizzo non sia utilizzabile per fatto del destinatario.

Conseguentemente la notifica della sentenza di primo grado, essendo stata invalidamente effettuata presso la cancelleria, non poteva determinare la decorrenza del termine breve per proporre appello.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125,170,285,325,327 c.p.c. e 82 R.D. 37/1934, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che l'elezione di domicilio autonoma fatta dalla parte presso un difensore diverso da quello officiato per la difesa in giudizio, aveva effetto anche per quest'ultimo, con la conseguenza che non era possibile eseguire validamente le notificazioni, inclusa quella della sentenza di primo grado, presso la cancelleria del giudice adito.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per le ragioni che seguono.

YY, difeso dall'avv. --- del Foro di Perugia, aveva eletto domicilio autonomo in primo grado presso l'avv. KKK, iscritta all'albo degli avvocati presso il Tribunale di ---, ufficio giudiziario che aveva emesso la sentenza impugnata.

Ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., la sentenza andava - in ogni caso - notificata presso il domicilio eletto e non presso la cancelleria: ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore.

Quindi, solo nel caso in cui non fosse possibile eseguire la notifica presso il domicilio eletto, essa - nel regime anteriore all'introduzione del domicilio digitale - andava fatta, a pena di nullità, presso la cancelleria del giudice adito (Cass. 30835/2018; Cass. 18663/2012; Cass. 14033/2005; Cass. 1986/2002).

Va inoltre considerato che la notifica risulta compiuta nel vigore delle disposizioni in tema di domicilio digitale.

Questa Corte ha precisato, in proposito, che: 1) a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "ReGIndE", in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito con L. 114/2014 (Cass. 33806/2021; Cass. s.u. 23620/2018; Cass. 13224/2018); b) le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGIndE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC; cfr. Cass. 3685/2021; Cass. 33806/2021; Cass. 2460/2021); c) la notifica effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 37/1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite - è nulla anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. 14140/2019; Cass. 14194/2018; Cass. 30139/2017; Cass. 17048/2017); d) detta notifica è invece valida solo ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l'introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico (Cass. 1982/2020).

In conclusione, data l'avvenuta elezione di domicilio autonomo eseguita dal ricorrente in primo grado e tenuto inoltre conto del nuovo regime del domicilio digitale, in vigore alla data della notifica della sentenza di primo grado (eseguita nel dicembre 2014), la diversa notifica eseguita presso la cancelleria era invalida, non potendo determinare la decorrenza del termine breve.

L'appello, notificato in data 11.6.2015, era tempestivo applicandosi il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, dato che il giudizio di primo grado è stato introdotto in data 11.6.2009), tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 12.12.2014.

Sono - per tali ragioni - accolti entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

PQM

Accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

